

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA QUOTA SOCIALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' LEGGERA

PREMESSA

Il presente regolamento si riferisce a **Programmi di Residenzialità Leggera** definiti dalla *DGR n. VIII/4221 del 28 febbraio 2007 – Riordino della residenzialità psichiatrica in attuazione della DGR n. VII/17513 del 17 maggio 2004 "Piano regionale triennale per la salute mentale"*, per persone con patologia psichiatrica che hanno concluso un percorso riabilitativo specifico e che, pur richiedendo il mantenimento di un programma sanitario e/o assistenziale, necessitano di soluzione abitativa extrafamiliare inserita nel contesto sociale.

La Delibera li definisce come *“programmi sanitari che non hanno il loro fulcro nella struttura residenziale, ma che per essere attuati necessitano dell'appoggio di una soluzione abitativa adeguata per il soggetto assistito in strutture svincolate dall'accreditamento, la cui attuazione è garantita da soggetti accreditati per attività di psichiatria, che favoriscono la risposta a esigenze abitative di utenti clinicamente stabilizzati. I programmi di residenzialità leggera vengono implementati e finanziati allo scopo essenziale di permettere il completamento del percorso riabilitativo dell'utente. Nel contempo tali programmi per essere realizzati si devono basare sul reperimento di opportune soluzioni abitative attraverso forme idonee di sostegno sociale, da individuare con il concorso degli Enti coinvolti negli Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale, anche tramite intese operative e modalità gestionali che favoriscano la fruizione dei diritti di cittadinanza. Sarà perciò necessario consentire la partecipazione dei cittadini e l'intervento dei Comuni, oltre ad agevolare eventuali convenzioni con il privato sociale.”*

La successiva *DGR n. VIII/7861 del 30 luglio 2008 – "Determinazioni in ordine alla Residenzialità Leggera in psichiatria"* rimarca che *“la definizione della quota sociale (riguardante le spese relative all'alloggio, al vitto e ad altre necessità individuali) è demandata ai soggetti titolari delle competenze in materia, in particolare gli Enti Locali che individuano le modalità di contribuzione, sulla base di un regolamento condiviso a livello territoriale”*.

1) FINALITA'

Il presente regolamento ha la finalità di definire la quota sociale del servizio di residenzialità leggera e le modalità di contribuzione mediante il Fondo sociale dei Comuni per la psichiatria degli Ambiti distrettuali della provincia di Lecco.

2) DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono beneficiare della contribuzione alla quota sociale della residenzialità leggera, i cittadini italiani o stranieri con permesso di soggiorno, in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a. residenza in uno dei Comuni del territorio provinciale di Lecco;
- b. essere in carico al Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda Ospedaliera di Lecco con un progetto individualizzato di residenzialità leggera, definito dal DSM in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di residenza, la persona e la sua famiglia;
- c. ISEE individuale*.

Il programma di residenzialità leggera è di stretta competenza delle strutture tecniche della psichiatria, le quali operano in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali allo scopo di aumentare le probabilità di riuscita dei progetti di reinserimento sociale.

3) DEFINIZIONE DELLA QUOTA SOCIALE GIORNALIERA

Per la copertura dei costi degli appartamenti in locazione, la manutenzione degli alloggi già a disposizione, le spese di arredamento e le utenze domestiche si definiscono le quote sociali applicabili sul territorio provinciale, in base a due tipologie di residenzialità leggera:

Tipologia 1 - una quota sociale definita in € **10,00 giornaliera**, applicabile negli appartamenti che ospitano utenti con buone autonomie personali, che comprende le spese relative all'alloggio e alle utenze domestiche. Le spese di vitto vengono invece definite e gestite direttamente dal gruppo ospiti di ogni appartamento, in relazione alle necessità del gruppo stesso;

Tipologia 2 - una quota sociale definita in € **22,00 giornaliera**, applicabile negli appartamenti che ospitano utenti con ridotte autonomie personali, che comprende oltre alle spese relative all'alloggio e alle utenze domestiche, il personale per la custodia notturna, la pulizia degli ambienti, l'acquisto e la preparazione dei pasti.

La quota sociale potrà essere periodicamente aggiornata.

4) DEFINIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE

La quota sociale giornaliera potrà essere coperta interamente dall'utente del servizio oppure in parte dall'utente e in parte dal Fondo sociale dei Comuni per la psichiatria degli Ambiti distrettuali.

La contribuzione alla quota sociale da parte dei Comuni è quantificata in relazione all'ammontare della quota sociale giornaliera ed è determinata con riferimento al valore ISEE del soggetto beneficiario come da seguente tabella.

FASCE ISEE INDIVIDUALE		CONTRIBUZIONE COMUNI giornaliera		QUOTA UTENTE giornaliera	
DA	A	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 1	Tipologia 2
€ 0,00	€ 8.500,00	€ 4,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 16,00
€ 8.500,01	in poi	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 22,00

Se l'ISEE individuale è inferiore a € 8.500,00 la quota a carico dell'utente corrisponde a € 6,00 per la tipologia 1 e a € 16,00 per la tipologia 2, pari alla differenza tra l'importo della quota sociale e la contribuzione dei Comuni; se l'ISEE individuale è superiore a € 8.500,00 la quota sociale sarà interamente a carico dell'utente.

** (L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per Prestazioni comunali ISEE, si calcola estrapolando dall'ISEE il solo soggetto interessato e considerando tutte le contribuzioni non soggette a IRPEF e quindi non dichiarate nell'ISEE: pensione sociale, assegno sociale, invalidità civile, indennità di accompagnamento, inabilità al lavoro, borsa lavoro, ...).*

5) PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Per la definizione della contribuzione alla quota sociale per il singolo utente del servizio, il DSM invia, almeno 10 giorni prima dell'avvio del progetto, alla Gestione Associata Servizi Sociali d'Ambito – Lecco, delegata dagli altri Ambiti distrettuali per questo servizio e per conoscenza al Servizio Sociale del Comune di residenza dell'interessato e alla Gestione Associata di riferimento territoriale, la richiesta di integrazione con allegata copia dell'ISEEP relativa all'anno precedente.

La Gestione Associata delegata dovrà verificare i requisiti a) e c) di cui al punto 2 ed inoltrare l'esito della valutazione al DSM, all'ente gestore degli appartamenti che riscuote la quota sociale e alla Gestione Associata dell'Ambito distrettuale di riferimento dell'utente, ed erogare la quota prevista secondo le modalità descritte nel **PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI LECCO-SERVIZI SOCIALI D'AMBITO, IL CONSORZIO CONSOLIDA E L'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO, PER LA GESTIONE DI TIROCINI, ASSISTENZA DOMICILIARE E RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE.**

I requisiti a) e c) di cui al punto 2 sono da confermare annualmente, entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto conto dei redditi relativi all'anno precedente. Entro il mese di giugno avviene la verifica da parte della Gestione Associata di Lecco ed eventuali modificazioni avvengono a partire dal mese di luglio dello stesso anno.

6) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il pagamento dei corrispettivi relativi alla contribuzione alla quota sociale verrà effettuato dalla Gestione Associata delegata, entro 90 giorni dalla presentazione della fattura da parte dell'ente gestore del servizio di residenzialità leggera; la stessa poi si rivarrà sulla Gestione Associata competente per residenza dei soggetti.

7) SOSPENSIONI TEMPORANEE E DEFINITIVE

Il beneficio economico della contribuzione da parte dei Comuni decade definitivamente in concomitanza con l'eventuale cessazione del progetto qualunque sia la causa determinante.

In tal caso il DSM si impegna a comunicare eventuali dimissioni o interruzioni volontarie al Comune di residenza ed alla Gestione Associata competente, al fine della sospensione di ogni tipo di pagamento.

8) ENTITA' DELLE RISORSE DISPONIBILI

La quota annuale riferita alla "residenzialità leggera" viene definita all'interno del Fondo sociale dei Comuni per la psichiatria, approvato annualmente dalle Assemblee Distrettuali dei Sindaci.

I progetti potranno essere sostenuti in base ad una pianificazione che tenga conto delle risorse disponibili e previo mantenimento della quota di contribuzione degli utenti, pari ad € 6,00 o € 16,00 giornaliera.

9) DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha validità dal **01.01.2014** fino alla necessità di revisione dello stesso.

10) VERIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Gli Uffici di Piano degli ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate effettueranno con il DSM incontri di verifica periodici, al fine di monitorare il funzionamento del presente regolamento nonché l'andamento del servizio e la rendicontazione economica dello stesso.

Lecco, novembre 2013